

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

LVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA**

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	639	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Proroga della esenzione temporanea dall'imposta di ricchezza mobile a favore delle navi, già ammesse a fruirne in forza di leggi speciali, che siano rimaste inattive per causa dipendente dalla guerra. (1028)	640	Norme relative al collocamento dei buoni del tesoro ordinari a mezzo dell'Istituto di emissione, delle aziende di credito e degli uffici postali e regolazione di altri rapporti tra l'Amministrazione del tesoro e la Banca d'Italia. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1159) 645
PRESIDENTE	640	PRESIDENTE 645, 646, 648
CASTELLI AVOLIO, <i>Relatore</i>	640	VICENTINI, <i>Relatore</i> 645, 646, 647, 648
Disegni di legge (Discussione e rinvio):		CASTELLI AVOLIO 646
Compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo. (1147)	640	CAVALLARI 647, 648
PRESIDENTE 640, 641, 642, 643, 644, 645		BAVARO 648
COSTA, <i>Relatore</i> 640, 641, 643, 644		ARCAINI 648
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 641, 644		
CASTELLI AVOLIO 641, 642, 643, 644		Votazione segreta:
VICENTINI 643		PRESIDENTE 649
DE PALMA 643		
FERRERI 644, 645		
WALTER 644		
SALIZZONI 645		

La seduta comincia alle 9,25.

MARINELLI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Barbina, Fanfani e Giannini Guglielmo.

Discussione del disegno di legge: Proroga della esenzione temporanea dall'imposta di ricchezza mobile a favore delle navi, già ammesse a fruirne in forza di leggi speciali, che siano rimaste inattive per causa dipendente dalla guerra. (1028).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della esenzione temporanea dall'imposta di ricchezza mobile a favore delle navi, già ammesse a fruirne in forza di leggi speciali, che siano rimaste inattive per causa dipendente dalla guerra.

Invito il relatore onorevole Castelli Avolio a svolgere la sua relazione.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Come in materia di esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile gli opifici, tecnicamente organizzati, hanno avuto, in virtù di una legge, prorogato il periodo del beneficio della esenzione per tutto il tempo in cui, per cause di guerra, quegli opifici sono rimasti chiusi od hanno sopportato dei danni di guerra, così lo stesso principio si applicherebbe anche, per la cosiddetta esenzione temporanea dalla imposta di ricchezza mobile, a favore delle navi, già ammesse a fruire di questa esenzione in forza di leggi speciali e che siano rimaste inattive per cause dipendenti dallo stato di guerra.

Questo, in sostanza, è il contenuto della legge, contenuto molto semplice e che non dà luogo a difficoltà, nemmeno nella sua formulazione.

Il 20 febbraio, l'VIII Commissione permanente ha comunicato il suo parere favorevole al provvedimento in esame.

Propongo alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

« Il tempo durante il quale le navi mercantili, i pontoni di sollevamento, le draghe e i rimorchiatori pontati, già ammessi a godere dell'esenzione temporanea dall'imposta di ricchezza mobile in forza di leggi speciali, sono rimasti completamente inattivi per causa dipendente dalla guerra, non è computato nella determinazione del periodo di esenzione ».

(È approvato).

ART. 2.

« Per beneficiare dell'agevolazione stabilita dall'articolo precedente, i contribuenti, quando ricorrano le condizioni richieste dall'articolo stesso, debbono presentare domanda all'ufficio distrettuale delle imposte dirette entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, indicando e documentando il periodo di inattività del natante e la causa da cui questa è derivata.

« Il termine previsto nel precedente comma decorre dalla data in cui i natanti sono stati rimessi in attività qualora tale data sia successiva a quella dell'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo. (1147).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo.

Invito il relatore onorevole Costa a svolgere la sua relazione.

COSTA, *Relatore*. Il presente disegno di legge è basato in gran parte sul precedente provvedimento n. 563: « Compensi delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi comunque denominati, operanti nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato » di cui fui anche io relatore, provvedimento che è stato ritirato dal Governo l'8 corrente per essere sostituito con un provvedimento — il presente — più ampio, avente il fine di regolare, oltre che la materia dei gettoni di presenza dei membri delle varie Commissioni, gli emolumenti di tutte le Commissioni che non siano soltanto istituite a scopo di studio, ma anche delle

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1950

Commissioni di esame. Mentre la legislazione vigente stabilisce che per ogni componente di una Commissione di studio, nominato con decreto ministeriale od interministeriale, vi sia un gettone di presenza di 125 lire per gli appartenenti alle pubbliche amministrazioni e di 250 lire per gli estranei, con il provvedimento in esame si propone di portare questo gettone, indiscriminatamente, a 500 lire.

In realtà, il progetto originario, sul quale, come ho detto, riferii altra volta, disponeva che i gettoni si raddoppiassero: pertanto quelli che erano di 125 lire venivano portati a 250 (cioè per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni), e quelli di 250 lire venivano portati a 500 (cioè per gli estranei alle pubbliche amministrazioni). Invece, con questo nuovo disegno di legge, si porta il gettone, per tutti, a 500 lire. È inoltre prevista una maggiorazione fino all'80 per cento su queste 500 lire, per gli estranei all'Amministrazione, ed eccezionalmente anche per gli appartenenti all'amministrazione statale quando, a giudizio del ministro, si tratta di commissioni incaricate di compiere studi di particolare importanza.

Viene inoltre stabilito un limite: cioè questi gettoni non debbono essere corrisposti in misura superiore ai 20 per ciascun mese e questo forse non solo per non distrarre eccessivamente i funzionari dalle loro mansioni, ma anche per non creare certe sperequazioni. A questo proposito ricordo anzi che, nella precedente discussione, si era determinata qui in Commissione, una corrente propensa — mi sembra provenisse dal collega onorevole Castelli Avolio — alla riduzione del numero di questi gettoni a 15 per ogni mese.

Voglio far presente alla Commissione che su questo argomento mi è stato recapitato, a cura della direzione generale del personale del Ministero delle finanze, un pro-memoria, nel quale si lamenta l'abbassamento del numero delle sedute a 15. Forse si è saputo che vi era questa tendenza, in seno alla Commissione.

L'articolo 1 del disegno di legge stabilisce che il gettone di presenza non deve pregiudicare eventuali emolumenti aggiuntivi. Anche di questo parla il pro-memoria di cui ho riferito, specificando e lamentando che al Ministero del tesoro sono frequenti le Commissioni i cui membri godono di una retribuzione aggiuntiva al gettone di presenza.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Gli impiegati del Ministero delle finanze hanno un emolumento — le « casuali » — che non ha nessun altro ministero.

Allo stesso tavolo siedono impiegati dei Ministeri del tesoro e delle finanze; alla fine del mese ambedue hanno la busta dello stipendio; ma quello del tesoro vede che l'altro ha uno stipendio notevolmente superiore.

PRESIDENTE. Non teniamo conto del pro-memoria; caso mai, esamineremo alcune considerazioni che in esso sono contenute.

COSTA, *Relatore*. Procedendo nell'esame del disegno di legge, si nota una disposizione per la quale ai segretari si viene a dare il medesimo trattamento dei membri delle Commissioni.

A questo io non saprei trovare ragioni contrarie, ché anzi i segretari, nelle Commissioni di esame, debbono fare anche lo spoglio dei documenti.

CASTELLI AVOLIO. Veramente lo spoglio dei titoli è fatto dall'Amministrazione, e non dal segretario della Commissione; tuttavia, è ugualmente giusto che i segretari abbiano lo stesso trattamento economico dei membri delle Commissioni, perché, quanto meno, svolgono lo stesso lavoro.

COSTA, *Relatore*. Vi sono Commissioni di esame, sia per l'ammissione in carriera di candidati, o per successive promozioni. Possono darsi i casi di concorsi per titoli o per esami. Quando vi sono gli esami, per ogni candidato è stabilito un compenso di sessanta lire per ogni prova scritta esaminata, mentre per le prove pratiche e sperimentali (ad esempio prove di analisi chimica) si stabiliscono 40 lire per ognuna di queste prove. Circa gli esami orali, per ogni concorrente esaminato, vengono corrisposte 100 lire.

In più, per ogni Commissione di esame, vi è un compenso — che è un po' come l'imposta complementare sul reddito — di diecimila o di ventimila lire.

CASTELLI AVOLIO. A prescindere dal numero dei concorrenti?

COSTA, *Relatore*. Sì.

CASTELLI AVOLIO. Questo è assurdo.

COSTA, *Relatore*. Questa disposizione, nel decreto primitivo, non vi era. I colleghi della Commissione, che sono funzionari, sono in grado di valutare meglio di me l'opportunità di questo ulteriore compenso. Io non ho argomenti in contrario, e non so nemmeno rendermi conto di quelli favorevoli.

Vi è poi un articolo in cui è detto che i compensi speciali di cui godono alcuni funzionari in virtù di un decreto dell'allora ministro del tesoro, onorevole Corbino, non vanno sottratti dal cumulo dei gettoni di presenza. Il decreto Corbino di cui si parla, è quello che stabilisce premi di particolare ope-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1950

rosità, corrisposti a giudizio insindacabile del ministro.

Un altro punto che merita di essere particolarmente segnalato è questo: il trattamento stabilito con questo disegno di legge, non è uguale per ogni Commissione, perché quando si tratta di concorsi per l'ammissione dei gruppi *A* e *B* i compensi sono quelli stabiliti col provvedimento in esame; mentre per il personale di gruppo *C*, i compensi sono ridotti ai 2/3; riduzione che arriva ad 1/3 quando si tratta di concorsi per l'ammissione di personale subalterno salariato od equiparato.

A questo proposito, nell'appunto della Direzione generale del personale del Ministero delle finanze, si proporrebbe di includere un emendamento inteso a correggere una dimenticanza nella formulazione di questo decreto. Esistono dei concorsi per l'ammissione negli impieghi civili di sottufficiali delle Forze armate, ed anche lì, naturalmente, vi sono delle Commissioni: di che gruppo sono questi sottufficiali? Di nessuno. E allora la necessità di equiparare questi sottufficiali, agli effetti della retribuzione dei membri della Commissione, al personale di gruppo *C*.

Vi è infine un articolo in cui si parla della copertura della spesa, copertura che, a detta di questo articolo, è data dalla legge che approva la prima nota di variazioni al bilancio del corrente esercizio.

Il maggior onere sarebbe di 550 milioni, nella quale somma sono compresi 100 milioni destinati a compensare retroattivamente Commissioni che hanno già esaurito il loro compito, e la cui nomina risale al 1947. Si tratterebbe, in sostanza, delle Commissioni che hanno giudicato i concorsi magistrali, a proposito dei quali pare sia stato dato affidamento, tramite i Provveditorati agli studi, che si sarebbe provveduto a compensarle adeguatamente.

Questa retroattività, come ho detto, riguarda soltanto le Commissioni per i concorsi magistrali (ed io parlerei di una retroattività « propria »), mentre per tutte le altre Commissioni vi è anche un effetto retroattivo (che chiamerei retroattività « impropria »), in quanto non spetta per i lavori già espletati, ma soltanto per i lavori in corso: trattasi, in sostanza, di Commissioni già nominate, ma i cui lavori non sono ancora esauriti. Questa ultima è una forma di retroattività che potrebbe anche essere tollerata, mentre per le Commissioni dei concorsi magistrali, si va indietro di due anni e si compensano lavori già eseguiti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CASTELLI AVOLIO. Il carattere della retroattività, credo si debba negare ai concorsi già esauriti. Per quanto riguarda invece i concorsi in via di espletamento, non credo si possa parlare di retroattività, perché, siccome la liquidazione delle competenze avviene a concorso esaurito, è naturale che approvato un determinato giorno questo disegno di legge, la liquidazione si farebbe con le nuove norme stabilite dalla legge stessa.

Riguardo al punto accennato dall'onorevole Costa, relativo al cumulo dell'assegno speciale, col gettone, e di quegli assegni per la cui elargizione si è data facoltà al ministro per compensare lavori di carattere speciale, è bene chiarire che si tratta di un potere del ministro molto limitato, e cioè di un fondo a disposizione dei ministri per lavori e studi di carattere speciale, da destinare cioè a quei funzionari i quali debbono fare delle ricerche (per esempio in occasione della proposta di un testo unico di legge), oppure relazioni di carattere scientifico, economico, o similari, che richiedono un lavoro che va al di là delle normali attribuzioni affidate a questi funzionari.

Trattandosi, quindi, di cose d'indole praticamente diversa, credo che si possa accettare il principio del cumulo di queste piccole somme, con competenze aventi natura del tutto diversa.

Trattando ora della questione di carattere generale, ricordo che effettivamente fui proprio io a proporre la limitazione del numero dei gettoni a 15 mensili. Ma in che senso? Nel senso di procedere a una liquidazione mista, cioè tenendo conto delle presenze e dell'importanza: concedere cioè una liquidazione forfettaria. Infatti, il disegno di legge che stiamo esaminando, tiene conto delle sedute delle Commissioni con riferimento ai giorni, e tiene conto dell'importanza del concorso.

Non insisto sulla limitazione a 15 quando l'articolo 2 parla di 20. Il punto principale sta nella determinazione di questa somma complementare. L'onorevole Costa si è riferito al concetto di funzione complementare di questa somma: somma che va dalle 10 mila alle 20 mila lire. Ora, bisogna mettersi d'accordo sul minimo e sul massimo, perché vi sono dei concorsi per uno o due posti ai quali partecipano pochissimi candidati (quattro, tre e anche uno). Il fissare un minimo di lire 10 mila, indifferenziato, anche per il concorso a cui partecipino pochissimi candidati, mi sembra non giusto.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1950

Ritengo invece che il minimo debba essere abbassato, mentre il massimo dovrebbe essere aumentato. Abbiamo attualmente dei concorsi — specie all'amministrazione finanziaria — che sono pendenti da due o tre anni e a cui partecipano migliaia di candidati. Si tratta di esaminare dai 4 mila ai 6 mila candidati. Ora, questa quota complementare con limite massimo di 20 mila, non mi sembra sufficiente, sia rispetto al lavoro e sia rispetto al tempo che durano questi concorsi. Ripeto, bisognerebbe abbassare il minimo ed elevare il massimo.

Circa poi l'altra quota, che sarebbe integrativa di questo modo di compensazione dei commissari che partecipano alle Commissioni di esame dei concorsi, e cioè la corresponsione di una certa somma, sia pur limitata, per gli esami degli elaborati, bisogna anche metterci d'accordo. Per gli elaborati comuni è stabilita la somma di 80 lire. Qui si tratta di rivedere un lavoro su materie giuridiche o su materie letterarie. Questo emolumento potrebbe essere giusto. Non mi sembra giusta la riduzione della quota da 60 a 40 per le prove di carattere tecnico. Infatti, è molto più facile leggere un compito comune che procedere al riscontro dell'esattezza di una prova sperimentale. Inoltre, a questi concorsi partecipano pochissimi candidati; ed il lavoro conseguente è maggiore. Quindi, anche questo punto dovrebbe essere riveduto.

Quanto poi all'emolumento che si concederebbe ai commissari per i concorsi di gruppo C, possiamo essere d'accordo circa la riduzione.

Su questi punti, vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole relatore, perché essi mi sembrano importanti.

COSTA, *Relatore*. Prima di proporre degli aumenti su quanto ha stabilito il Ministero è bene pensarci. Non si dovrebbe alterare il congegno finanziario del disegno di legge. Caso mai si potrebbe ridurre.

CASTELLI AVOLIO. Infatti ho proposto una riduzione:

COSTA, *Relatore*. Ma ha proposto anche l'aumento. Infatti propone la riduzione del compenso di lire 10.000 e un aumento del compenso di lire 20.000; e propone un aumento del compenso per le prove sperimentali. Dunque, le variazioni non sono compensative.

Per il resto, l'onorevole collega ha chiarito ulteriormente quello che avevo detto; quindi, non ho altro da dire.

Sulla retroattività di due anni, anch'io ho i miei dubbi e ritengo che ciò sia esagerato.

D'altra parte, non so se la classe di questi commissari abbia bisogno di essere molto aiutata con questi provvedimenti a carattere di beneficenza.

VICENTINI. In genere, si tratta di impegni che i funzionari assumono mal volentieri.

CASTELLI AVOLIO. Sono sempre le stesse persone: il capo del personale e gli altri impiegati dell'ufficio personale.

PRESIDENTE. Volevo richiamare i colleghi ad attenersi alla discussione generale. Le norme particolari le vedremo in sede di esame degli articoli.

DE PALMA. Vorrei far rilevare alla Commissione che il disegno di legge ha dei riflessi di tale importanza, per cui a me sembra sia opportuno, prima di passare alla discussione degli articoli, di approfondire l'esame del provvedimento stesso. Quindi, senza dilungarmi, vorrei proporre alla Commissione che l'esame di tale disegno di legge fosse rinviato, perché mi sembra che, attraverso alcune disposizioni, si voglia allargare qualche maglia per poter destinare gli emolumenti sempre e solo a una cerchia ristrettissima di persone.

Sotto questo aspetto, vorrei che la Commissione esaminasse il disegno con più ponderatezza. Pertanto, faccio proposta formale di rinvio della discussione.

COSTA, *Relatore*. Per mio conto, ho esaminato il disegno di legge con ponderatezza. Gli onorevoli colleghi, però, sono liberi di dire che non l'hanno esaminato sufficientemente, oppure che la relazione non è stata abbastanza esauriente.

DE PALMA. La relazione è stata chiarissima. Il fatto è che non si comprende bene dove si voglia arrivare con questo disegno di legge.

CASTELLI AVOLIO. Precedentemente, si dava una diaria ai componenti delle Commissioni veramente irrisoria: lire 13,40, al netto di ricchezza mobile. Attraverso aumenti successivi, si era giunti a 125 lire. In seno alla Commissione finanze e tesoro noi dicemmo che sarebbe stato opportuno togliere questa diaria, tanto più che i ministri sono obbligati a dare emolumenti speciali per arrotondare questo compenso, stabilendo una quota ai componenti delle Commissioni in misura fissa, anche nell'interesse dell'amministrazione: interesse duplice, sia perché si viene a stabilire la somma occorrente per ogni concorso e sia per accelerare i lavori delle Commissioni. Quando si dava una diaria la Commissione cercava di diminuire il ritmo dei la-

vorì. In tal modo, si dovevano liquidare dalle 100 alle 300 sedute, sul qual numero si potevano sollevare dei dubbi.

Questo disegno di legge adotta un sistema ibrido, perché la liquidazione è la risultante di tre fattori: giorni di riunione della Commissione, numero dei lavori esaminati, quota forfetaria complementare.

Come ho già detto, il minimo potrebbe essere diminuito mentre il massimo potrebbe essere elevato.

COSTA, *Relatore*. Non si tratta di minimo o di massimo, bensì di un fisso.

CASTELLI AVOLIO. Mi sembra che, attraverso questo sistema misto, il Tesoro sopporti un onere rilevante, e anche indeterminato, perché non si può sapere che cosa verrà fuori dalla liquidazione in base a questo sistema. Si potrebbe suggerire al Governo il concetto fondamentale tenuto presente dalla Commissione finanze e tesoro, cioè di stabilire, concorso per concorso, la somma da corrispondere ai componenti la Commissione. Ciò non soltanto per la concretezza della somma occorrente, ma anche per altre ragioni di fondamentale importanza, quale quella di accelerare i lavori di queste Commissioni nel tempo in modo che i commissari abbiano tutto l'interesse di far presto il loro lavoro, anche per liquidare le competenze spettanti.

In tal modo non vedremmo più concorsi che si protraggono per tre o quattro anni, come è capitato per i concorsi alle finanze e per i concorsi dei notai. Abbiamo anche dei concorsi pendenti da tre anni, mentre vengono banditi concorsi successivi, dei quali non si conosce ancora l'esito.

Pregherei perciò la Commissione di aderire alla proposta di sospensione formulata dall'onorevole De Palma e pregherei altresì l'onorevole relatore di prendere contatti col Governo al fine di vedere se si possa adottare, nell'interesse dell'amministrazione, una liquidazione forfetaria tenendo conto sia del numero dei concorrenti e sia dell'importanza del concorso. In fondo, si tratta di un ritiro di questa legge e della presentazione di un'altra.

COSTA, *Relatore*. Sono d'accordo sul rinvio ma non posso andare a dire al Governo di ritirare anche questo provvedimento.

FERRERI. Capisco la proposta del rinvio in quanto si cerchi di giustificarla con il desiderio di correggere alcuni punti del disegno di legge che meritano di essere esaminati. Per esempio, l'articolo 8 va esaminato anche sotto questo profilo: cercare di incoraggiare i membri delle Commissioni che vengono da fuori

e quindi trovare una giustificazione per il loro compenso forfetario ed evitare che le commissioni siano prevalentemente, se non esclusivamente, formate da funzionari o commissari che risiedono a Roma, con qualche riflesso e conseguenza che facilmente si possono immaginare.

Vi è un'altra circostanza sulla quale richiamo l'attenzione della Commissione e soprattutto del Presidente. Questo disegno di legge ha una ragione di urgenza perché molti concorsi o non sono espletati o di fatto non vanno avanti proprio perché si aspetta che sia emanato questo provvedimento. Allora, bisognerà, in un certo senso, non essere troppo rigidi quando all'articolo 13 si propone quella retrodatazione per le commissioni per concorsi a posti di insegnante elementare. Ricordo che per l'espletamento dei concorsi magistrali si passò un momento difficile in quanto che i commissari, mancando il compenso, ricusarono di portare a termine la correzione degli elaborati. L'articolo 10 è predisposto per i concorsi a posti di ruolo transitorio per le scuole medie e questo concorso, bandito da più di un anno, procede lentamente nel suo espletamento dato che il ministro non riesce a formare la commissione giacché non si trovano commissari che accettino la nomina appunto perché il compenso è esiguo.

Se valgono le ragioni per un migliore esame di questo provvedimento dal punto di vista costruttivo generale, non mi opporrei per un rinvio; ma chiedo che il provvedimento in esame ritorni in Commissione prima delle vacanze pasquali, altrimenti non potrà essere approvato dalla nostra Commissione prima e da quella del Senato poi, aggravando così una situazione poco opportuna che è già in atto.

WALTER. Dichiaro di essere contrario al rinvio per le ragioni esposte dal collega onorevole Ferreri.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho nessuna difficoltà ad aderire alla proposta di rinvio anche perché mi è possibile riferire sulla questione col ministro del tesoro. Per la verità le osservazioni dell'onorevole Castelli Avolio sono giuste nell'interesse generale.

PRESIDENTE. Ricordo che in una precedente discussione fu trattato il problema di ordine generale e furono indicate alcune direttive. In seguito a queste osservazioni, il Governo ritirò il provvedimento n. 563 per presentarne uno nuovo, ossia l'attuale. Non so se quest'ultimo sia conforme o no ai punti che la Commissione aveva già segnalato allora.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1950

In sostanza mi pare che esso si basi, in linea di massima, su ciò che ha indicato l'onorevole Castelli Avolio.

Di fronte a questa situazione ritengo opportuno di porre in votazione il rinvio chiesto dall'onorevole De Palma.

FERRERI. Senza limitazioni?

PRESIDENTE. Non possiamo impegnarci a far sì che il disegno di legge venga nuovamente discusso prima delle vacanze pasquali.

FERRERI. Così, questa retroattività veniamo a giustificarla integralmente un po' anche noi componenti la Commissione perché l'articolo 13 non solo parla dei concorsi a posti di insegnanti elementari indetti dall'anno 1947 in poi ma anche dei termini per tutti i concorsi che sono stati banditi dal 1° gennaio 1949 e quindi di concorsi tuttora in atto.

Se questo concetto è ammesso in anticipo si capisce che la richiesta di rinvio non ha alcuna ragione di essere ostacolata.

SALIZZONI. Credo che si debba votare la proposta di rinvio e che si debba chiedere di riesaminare il disegno di legge il più presto possibile.

PRESIDENTE. Non posso stabilire la seduta nella quale si discuterà di nuovo questo disegno di legge.

Pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione di questo disegno di legge fatta dall'onorevole De Palma.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: Norme relative al collocamento dei buoni del tesoro ordinari a mezzo dell'Istituto di emissione, delle aziende di credito e degli uffici postali e regolazione di altri rapporti tra l'Amministrazione del tesoro e la Banca d'Italia. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1159).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Norme relative al collocamento dei buoni del tesoro ordinari a mezzo dell'Istituto di emissione, delle aziende di credito e degli uffici postali e regolazione di altri rapporti tra l'Amministrazione del tesoro e la Banca d'Italia.

Invito il relatore onorevole Vicentini, a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

VICENTINI, *Relatore*. In sostanza questo disegno di legge sistema una situazione in atto originata dal decreto-legge luogotenenziale

29 marzo 1946, n. 288, relativo al collocamento dei buoni del tesoro ordinari. In virtù di detta disposizione, all'istituto di credito venivano concessi in parte a titolo di rimborso spese e in parte come piccolo premio, 0,10 centesimi ogni cento lire di capitale investito nei buoni del tesoro ordinari, e agli uffici postali un rimborso spese dell'ammontare di 0,25 centesimi.

Tale disposizione fu prorogata fino all'esercizio 1947-48 mediante i decreti legislativi 2 agosto 1946, n. 71 e 14 aprile 1948, numero 362. Senonché, per gli esercizi 1948-49 e 1949-50, manca ancora il provvedimento legislativo per la determinazione della misura del compenso la cui corresponsione richiede un aumento degli stanziamenti, risultati insufficienti di fronte al forte incremento nella sottoscrizione dei buoni del tesoro. Da qui, la necessità della integrazione.

Successivamente, con decreto ministeriale 8 aprile 1949, a decorrere dal giorno 9 aprile 1949, il tasso d'interesse dei buoni del tesoro ordinari è stato ridotto dal 5 al 4,50 per cento in ragione d'anno. Gli istituti di credito per la legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive variazioni, sono tenuti ad effettuare depositi in conti speciali presso l'istituto di emissione, entro il limite del 25 per cento dei depositi affluiti nelle loro casse.

Detti conti possono essere di due specie: un conto corrente fruttifero, speciale vincolato dove si depositano le somme, oppure un conto di deposito a custodia di titoli quando la banca anziché versare le somme ne investe l'equivalente in buoni del tesoro ordinari che vengono, come ho detto, depositati presso l'istituto di emissione.

Con la riduzione del tasso dei buoni del tesoro ordinari dal 5 al 4,50 per cento — come ho già accennato — si è determinata questa anomalia: cioè che mentre alle somme depositate nei conti speciali vincolati dagli istituti di credito ordinario presso l'istituto di emissione, viene corrisposto il tasso d'interesse del 4,75 per cento, ai depositi in buoni ordinari del tesoro costituiti dalle Aziende di credito presso l'istituto stesso è corrisposto l'interesse che i buoni stessi fruttano ossia il 4,50 per cento.

Allora, per evitare che gli istituti di credito abbiano a disinvestire le somme depositate in buoni ordinari del tesoro è necessario, almeno, parificare i due conti e cioè dare lo 0,25 per cento, come differenza fra il compenso dovuto per le somme depositate nei conti speciali e quelle ricavate dai depositi in buoni del tesoro ordinari.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1950

Desidero però ripetere ciò che ha già detto il collega onorevole Costa circa la forma con la quale vengono trasmessi a noi i disegni di legge. All'articolo 6 troviamo, in un provvedimento inviatoci dal Senato, ancora dei puntini circa il riferimento al disegno di legge riguardante il primo provvedimento di variazioni al bilancio col quale si sono stanziati i fondi necessari per provvedere a questo onere.

Non è ammissibile che il disegno di legge ci venga trasmesso senza essere completato.

Ad ogni modo propongo l'approvazione del provvedimento per il suo contenuto sostanziale.

PRESIDENTE. Penso che dovremmo approvare il disegno di legge quando vi sarà la possibilità di inserire, laddove vi sono quei puntini, l'indicazione della legge che approva il primo provvedimento di variazioni al bilancio. Dichiaro aperta la discussione generale.

VICENTINI, Relatore. Occorre rintracciare la prima nota di variazione del bilancio 1949-50 e vedere quando questo provvedimento è diventata legge.

CASTELLI AVOLIO. La prima nota di variazione fu approvata dal Senato e venne poi all'esame della Camera. Il relatore doveva essere l'onorevole De Martino Carmine ed io lo sostituii, data la sua assenza. Siccome vi fu un emendamento riguardante l'inserzione di un miliardo a favore degli operai di Porto Marghera (ciò prima che venisse fatta l'agitazione in quel cantiere) la nota di variazione dovette tornare al Senato.

Poiché il provvedimento di variazioni di cui trattasi non è stato ancora pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, non possiamo sapere né il numero né la data di approvazione. Perciò, proporrei di votare questo disegno di legge in un'altra seduta.

PRESIDENTE. Ritengo che possiamo passare all'esame e all'approvazione degli articoli del disegno di legge rimanendo d'intesa che esso potrà essere votato a scrutinio segreto allorché potremo completare l'articolo 6 con l'indicazione della legge concernente variazioni allo Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1949-50.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere per gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50 all'Istituto di emissione, alle Aziende

di credito e agli Uffici postali per i servizi inerenti al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari, i seguenti compensi, con le modalità di cui agli articoli 2, 3 e 4:

a) all'Istituto di emissione ed alle Aziende di credito, il 0,10 per cento sul capitale nominale dei buoni sottoscritti aventi scadenza non inferiore a sei mesi;

b) agli Uffici postali, il 0,25 per cento sul capitale nominale dei buoni sottoscritti aventi scadenza inferiore a sei mesi e il 0,10 per cento sul capitale nominale dei buoni sottoscritti aventi scadenza non inferiore a sei mesi ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 di cui do lettura:

« Al pagamento del compenso da liquidare a favore dell'Istituto di emissione e delle Aziende di credito sarà provveduto con mandati emessi a favore dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia in base a prospetti riassuntivi dei versamenti effettuati presso le sezioni di tesoreria provinciale, restando incaricata la Banca d'Italia di corrispondere a ciascuna delle aziende predette la quota loro spettante ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 di cui do lettura:

« Per i buoni del tesoro ordinari acquistati dalle Aziende di credito presso la tesoreria centrale, sarà provveduto al pagamento del compenso con mandati diretti a favore delle singole aziende di credito, in base a note riepilogative dei versamenti effettuati presso la tesoreria medesima, munite del visto del controllore ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 4 di cui do lettura:

« Al pagamento dei compensi a favore degli Uffici postali sarà provveduto in base ai prospetti riassuntivi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, relativi a tutti i buoni collocati per il tramite degli uffici dipendenti,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1950

mediante ordine di accreditamento a favore del gestore centrale dei depositi vari del suddetto Ministero, con quietanza da rilasciarsi dal cassiere provinciale delle poste e dei telegrafi di Roma, col concorso del controllore ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato):

Passiamo all'esame dell'articolo 5 di cui do lettura:

« Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio istituito con Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, è autorizzato a stabilire con proprio decreto, nel limite massimo del 0,25 per cento, il compenso da corrispondersi a decorrere dal 9 aprile 1949, sull'ammontare dei depositi costituiti in buoni del tesoro ordinari, presso l'Istituto di emissione, dalle Aziende di credito in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 32 lettera f) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni ed ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283.

« Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a regolare con apposita convenzione, da stipularsi con la Banca d'Italia, le modalità del rimborso da parte dello Stato del compenso corrisposto in base al precedente comma ».

CAVALLARI. Non comprendo le ragioni che hanno determinato la formulazione dell'articolo 5 del quale proporrei la soppressione.

Cioè non comprendo perché il ministro del tesoro debba stabilire il compenso, che alle aziende di credito è tenuta a corrispondere la Banca d'Italia, sull'ammontare dei depositi costituiti in buoni del tesoro ordinari.

Se ho bene interpretato il secondo comma dell'articolo 5, lo Stato deve rimborsare il compenso determinato in base al primo comma dello stesso articolo. Ora, io non vedo perché il ministero del tesoro debba accollarsi una spesa di questo genere.

Desidererei ad ogni modo chiarimenti da parte del relatore.

VICENTINI, *Relatore*. Ho detto al principio della mia relazione, che la ragione di questo 0,25 per cento dipende dal fatto che con la riduzione del tasso sui buoni del tesoro ordinari dal 5 al 4,50 per cento (decreto ministeriale 8 aprile 1949), si è venuta a determinare una anomalia nel trattamento dei de-

positi che le banche sono tenute a costituire presso l'istituto di emissione a termini del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375. Vi sono due forme, consentite dalla legge del 1936, per la costituzione di questi depositi di garanzia. La prima è quella del conto corrente speciale fruttifero vincolato; la seconda è quella di investimento delle eccedenze da parte degli istituti di credito, in buoni del tesoro ordinari.

Al primo conto viene corrisposto il 4,75 per cento mentre al secondo, che è quello meno liquido, in quanto il prelievo deve essere fatto con l'osservanza di determinate norme, viene invece corrisposto, dopo il 9 aprile 1949 in virtù della riduzione del tasso dei buoni del tesoro ordinari, 1/4 per cento in meno dell'altro conto che è più libero.

Allora, il Ministero del tesoro, per evitare il disinvestimento delle somme consolidate nei buoni del tesoro ordinari, ha ritenuto necessario uguagliare il trattamento dei due conti.

Questa è la ragione della formulazione dell'articolo 5.

CAVALLARI. Ritengo di aver compreso il concetto dell'onorevole relatore al quale faccio rilevare due circostanze.

Prima di tutto la misura del 25 per cento dei depositi da versare all'istituto di emissione sta per essere diminuita a cifra assai inferiore; quindi per tale considerazione la perdita che ha espresso l'onorevole relatore verrebbe a concretarsi in un ordine di grandezza assai minore. A me sembra che questa circostanza non sia stata prevista da coloro che hanno redatto questo disegno di legge.

In secondo luogo se la diminuzione del tasso di interesse dei buoni del tesoro ordinari avviene per opera dello Stato nei riguardi e a scapito dei cittadini non vedo perché si debba costituire una situazione di privilegio per le banche nel senso che mentre il normale consumatore corre l'alea di una perdita dipendente da provvedimento d'imperio da parte dello Stato, la banca verrebbe ad essere indennizzata dallo stesso provvedimento che lo Stato ha ritenuto di adottare.

VICENTINI, *Relatore*. Per la prima parte rispondo che il 25 per cento (si è anche parlato del 22,23 per cento) è la base, rispetto alla liquidità, che gli istituti di credito, in virtù della legge, sono tenuti a mantenere presso l'Istituto di emissione. Si tratta di somme ingenti le quali sono amministrare oculatamente e che non potrebbero permanere investite in buoni del tesoro ordinari soltanto per una ragione formale e cioè che una perdita, la quale

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1950

incide per un quarto per cento, data l'ampiezza degli investimenti, rappresenterebbe per tutti gli istituti di credito una perdita secca.

CAVALLARI. Anche per i privati.

VICENTINI, *Relatore*. Tra i privati e gli istituti di credito vi è una grande differenza. Il privato non è per nulla obbligato ad investire il proprio capitale nei buoni del tesoro ordinari, mentre gli istituti di credito, proprio per garanzia dei privati, sono obbligati ad investire il denaro in quella forma che è stabilita dalla legge.

Quindi è giusto che lo Stato debba interessarsi affinché quegli investimenti permangano. Ciò anche per altre considerazioni di equilibrio di tesoreria, ecc.

CAVALLARI. È vero che vi è l'obbligo da parte della banca di costituire questa scorta del 25 per cento in rapporto alla massa dei depositi, però io desidero domandare questo: vi è l'obbligo che questo 25 per cento venga costituito mediante investimenti in buoni del tesoro oppure la banca può questo 25 per cento versarlo attraverso forme che riterrà più opportune? Se non è obbligata per legge, ma ciò dipende da una consuetudine nessuno può pensare che si abbia un trattamento diverso del privato nei confronti della banca.

VICENTINI, *Relatore*. La banca è obbligata ad investire questo 25 per cento. Ripeto, essa ha a sua disposizione due vie: il conto corrente vincolato in cui sono versate le somme (per il quale vi sono determinate cautele), che è trattato al 4,75 per cento; e l'altra via è quella cui ho già accennato e che rendeva 1/4 per cento di più del 4,75 per cento in quanto il tasso corrente dei buoni del tesoro era del 5 per cento. Quindi, quel 0,25 per cento compensava la maggiore rigidità di investimento in quanto che il conto vincolato in titoli ha una forma meno elastica di quella che non abbia l'altra del conto corrente vincolato. Inoltre, in un determinato momento il risconto, per far fronte al ritiro di depositi, può pregiudicare non solo il 5 per cento ma può determinare una perdita.

Ripeto che queste sono le ragioni che hanno indotto il Ministero a trattare ugualmente i depositi presso l'istituto di emissione tanto di buoni del tesoro ordinari quanto di somme liquide.

BAVARO. Si tratta di investimenti nel limite del 25 per cento, quindi non vedo quale possa essere la ragione di questa discussione poiché, se le banche investissero esclusivamente in liquido, avrebbero il 4,75 per cento;

dato che debbono depositare il 25 per cento, lo Stato, su questi depositi, anche nelle forme dei conti correnti postali, deve corrispondere il 4,75 per cento. A noi importa poco che gli istituti di credito lo facciano attraverso i buoni del tesoro o attraverso i conti correnti speciali: in tutti e due i casi percepiscono sempre il 4,75 per cento.

Quindi, agli effetti dell'aggravio del bilancio dello Stato, la questione non si sposta di una lira, e non vale nemmeno la pena discuterne.

ARCAINI. Vorrei aggiungere qualche breve considerazione. La somma del 25 per cento della massa dei depositi raccolta dalle banche, che per legge deve essere vincolata, non corrisponde solo alla necessità di garantire la liquidabilità alle banche, e quindi la possibilità alle banche stesse di restituire, ad ogni momento, i risparmi, ma anche a ragioni di carattere pubblico che le banche debbono assolvere, cioè a quella funzione di corrispondere, in certo modo, alle esigenze dello Stato.

Il trattamento del 4,75 per cento che oggi è richiesto anche per i buoni del tesoro ordinari, è inteso a perequare tale trattamento per tutte le somme depositate.

Un dubbio invece mi sorge, e cioè: se i buoni del tesoro che vengono sottoscritti dalle banche con il trattamento del 4,75 per cento, debbano essere sempre tenuti dalle banche nel proprio portafoglio, e non debbano essere ceduti, giacché ciò servirebbe a favorire una certa speculazione.

VICENTINI, *Relatore*. Sono solo quelli che affluiscono ai conti vincolati della Banca d'Italia, che vengono trattati con queste norme.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 5, di cui ho già dato lettura:

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Ne do lettura:

« All'onere di complessive lire 1 miliardo e 150 milioni, derivante dalla presente legge, si fa fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge . . . concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento) ».

Poiché la legge a cui si fa riferimento in questo articolo è alla firma del Presidente

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1950

della Repubblica, proporrei di sospendere l'esame di questo articolo e del successivo articolo 7.

(Così resta stabilito).

Restano pertanto da approvare gli articoli 6 e 7 del presente disegno di legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1028 esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta sul seguente disegno di legge:

« Proroga della esenzione temporanea dall'imposta di ricchezza mobile a favore delle navi, già ammesse a fruirne in forza di leggi

speciali, che siano rimaste inattive per causa dipendente dalla guerra » (1028):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	24
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arcaïni, Balduzzi, Bavaro, Castelli Avolio, Cavallari, Cavinato, Cifaldi, Costa, De Palma, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Martinelli, Massola, Minella Angiola, Pecoraro, Ponti, Salizzoni, Scoca, Tarozzi, Tosi, Turnaturi, Vicentini, Walter, Zagari e Zerbi.

Sono in congedo:

Barbina, Fanfani e Giannini Guglielmo.—

La seduta termina alle 10,35.